



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
VA@pec.mite.gov.it

VGE/AMD/MR/gs

OGGETTO: [ID: 6192] - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Lumella" della potenza complessiva di 40,6 MW, sito nei Comuni di Montescaglioso e Bernalda, in provincia di Matera, costituito da 7 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche - **Parere tecnico istruttorio prot. n. MIC|MIC_SS-PNRR|12/03/2024|0008293-P.**

Rif. proponente Volta Green Energy S.r.l. – Società appartenente al gruppo A2A S.p.A.

Osservazioni della proponente ai sensi dell'art. 10, Legge n. 241/1990.

Gentili in indirizzo,

la società Volta Green Energy a r.l., con sede legale in 20122 Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, qui rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Marco Ronchi, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche semplicemente la "Società"),

premessato che

- Con nota datata 16/06/2021, Volta Green Energy s.r.l. (di seguito, la "Società") ha presentato istanza per il rilascio, nell'ambito del procedimento unico in materia ambientale di cui all'art. 27 del D. Lgs 152/2006 (di seguito "PUA"), del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (di seguito, "VIA") nonché dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, D. Lgs. n. 42/2004 e dell'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 e al D.P.R. n. 616/1977 in relazione al progetto di impianto di produzione di energia


Volta Green Energy S.r.l.

Sede legale:
Corso di Porta Vittoria, 4 • 20122 Milano
Tel. +39 0464 625100
Fax +39 0464 625101
PEC volta-ge.arn@pec.a2a.eu


Capitale Sociale: 10.000,00 i.v. socio unico
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro
Imprese di Milano 02469060228
R.E.A. Milano n. 2653936
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A.

elettrica da fonte eolica denominato “Parco Eolico Lumella” in epigrafe richiamato (di seguito il “Progetto”).

- Le aree destinate ad ospitare gli aerogeneratori e le opere strutturali, infatti, non sono soggette a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 ma una porzione delle opere per la connessione alla rete elettrica era originariamente destinata ad essere realizzata in corrispondenza con un’area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell’art. 136, D. Lgs. n. 42/2004, rif. BP 136 001 (sul punto si tornerà *infra*).
- Inoltre, la posizione dell’aerogeneratore T01 e di alcuni tratti del cavidotto che collegherà gli aerogeneratori T01 e T02, T03 e T04 e T07 con la sottostazione interferiscono con il vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923.
- Nell’ambito del procedimento predetto, **Regione Basilicata** – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio si è espressa, ai fini del rilascio dell’autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 e al D.P.R. n. 616/1977, con parere tecnico **favorevole** prot. n. 200299/143F del 21/12/2021.
- Anche la **Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS** (di seguito, la “Commissione Tecnica VIA”), con parere n. 364 del 25/11/2022, ha espresso giudizio **favorevole** circa la compatibilità ambientale del progetto, con la sola eccezione dell’aerogeneratore T07.
- In data 23/12/2021, si è tenuta la conferenza di servizi di cui all’art. 27, comma 7, D. Lgs. n. 152/2006 nel corso della quale la Società ha segnalato agli Enti che sarebbe mutata la soluzione di connessione; in particolare, la Stazione Elettrica di smistamento della RTN a 150 kV così come la Sottostazione Elettrica utente, originariamente destinate ad essere realizzate nel Comune di Bernalda, saranno, a seguito della presentazione del progetto di modifica della connessione, collocate al di fuori dell’area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell’art. 136, D. Lgs. n. 42/2004 sopra menzionata e localizzate esclusivamente nel territorio del Comune di Montescaglioso. Si riportano di seguito le rappresentazioni, su CTR con i vincoli ambientali e paesaggistici presenti nell’area, del layout nell’attuale configurazione e del layout che sarà proposto con la futura modifica della connessione comprendente anche l’eliminazione dell’aerogeneratore T07 come prescritto nel parere della Commissione Tecnica VIA n. 364.



Layout originario del PE Lumella su CTR con vincoli ambientali e paesaggistici



Layout del PE Lumella che tiene conto della futura modifica della connessione su CTR con vincoli ambientali e paesaggistici

- Come previsto dalla soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione rilasciata da Terna con nota prot. P20200083268-23/12/2020, accettata dalla Società in data 13/04/2021, l'impianto avrebbe dovuto collegarsi in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alle linee della RTN a 150 kV "Filatura – Pisticci CP" e "Italcementi – Italcementi Matera", previa realizzazione di alcuni interventi previsti nel Piano di Sviluppo Terna (Intervento 542-P), meglio individuati nella soluzione stessa.
- In data 02/07/2020 la progettazione della nuova SE RTN, prevista in STMG, è stata affidata da Terna alla società Fri-el che, da quel momento, ed in accordo agli altri produttori, ha assunto il ruolo di capofila relativamente alla gestione dell'iter di connessione.
- A seguito di diverse determinazioni di Terna, il progetto della nuova SE RTN, redatto dalla società Fri-el ed inserito all'interno del progetto avente ID 5640, ne ha modificato la posizione, portandola dal Comune di Bernalda al Comune di Montescaglioso. Per tale ragione durante la predetta riunione della Conferenza di Servizi del 23/12/2021, Volta Green Energy ha anticipato agli Enti che avrebbe prodotto una variante della soluzione di connessione originariamente prevista per il proprio progetto alla luce della prevista variazione della posizione della SE RTN di Terna.
- Il progetto della nuova SE RTN, comprendente la nuova posizione nel Comune di Montescaglioso e la soluzione di connessione sopra descritta, condivisa da Fri-el anche con altro operatore, è già stata sottoposta a valutazione ambientale di codesto Ministero ed è stata, infine, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prot. MASE-2024-0010636 del 30/01/2023 in capo all'altro operatore, la società Smartenergyit2018 S.r.l., proponente del progetto avente ID 7687.
- Dopo quasi tre anni dalla conclusione della fase di verifica della adeguatezza e completezza documentale e dal conseguente avviso al pubblico datato 16/06/2021, la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (di seguito "Soprintendenza PNRR") ha, infine, rilasciato il parere tecnico istruttorio prot. n. MIC|MIC_SS-PNRR|12/03/2024|0008293-P di cui all'oggetto (di seguito, il "Parere") il quale si conclude con giudizio **negativo** circa la compatibilità paesaggistica del Progetto;

considerato che

- l'area di progetto destinata alla realizzazione degli aerogeneratori dell'impianto non ricade in aree tutelate a qualsiasi titolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
- Quanto alle opere connesse, la Soprintendenza Speciale PNRR si è limitata a rilevare che il progetto (nella versione originariamente sottoposta a PAU ma, come

illustrato, non più attuale per effetto delle modifiche imposte dalle determinazioni di Terna) prevedeva la localizzazione di una limitata porzione del cavidotto e delle stazioni elettriche in area tutelata ai sensi dell'art. 136, D. Lgs. n. 42/2004 ma non si è preoccupata di illustrare come tale localizzazione sia suscettibile in concreto di compromettere la fruizione del bene paesaggistico considerato che le opere in questione sono, per una parte, interrato e, per altra parte, di limitata intrusione visiva.

- Del resto, la potenziale interferenza rilevata in relazione all'area di notevole interesse pubblico, rif. BP 136 001, è destinata a venire meno per effetto della nuova soluzione di connessione che verrà adottata nei termini di cui in premesse; oltre a tale considerazione va evidenziato che la progettata delocalizzazione della SE RTN e della SSE utente al di fuori dell'area suddetta e l'eliminazione dell'aerogeneratore T07 comporteranno una notevole riduzione delle lunghezze dei cavidotti che passeranno dagli attuali 15 km a circa 8,3 km.
- Ad ogni buon conto, il parere della Soprintendenza PNRR è giunto tardivamente, ben oltre il termine di 20 giorni accordato dall'art. 25, comma 2-bis, D. Lgs. n. 152/2006: a questo proposito, va sin d'ora evidenziato come la giurisprudenza amministrativa, **TAR Bari, sentenza n. 1429/2023**, abbia recentemente osservato che *“come il parere paesaggistico della Soprintendenza tardivo, secondo la giurisprudenza prevalente (ex multis: Cons. St., sez. IV, 8 novembre 2022 n. 9798; Cons. St., sez. IV, 27 gennaio 2022 n. 563; Cons. St., sez. IV, 29 marzo 2021 n. 2640) risulta “privo di carattere vincolante ...”, mentre, secondo altro più recente orientamento (Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610) maturerebbe una fattispecie di “silenzio assenso-orizzontale”, ai sensi dell'art. 17-bis legge n. 241 del 1990, così, per similitudine, **il parere del Ministero della cultura tardivo, all'interno di un procedimento di VIA, non può quanto meno aver efficacia preclusiva dell'ulteriore corso del procedimento – specie in presenza del parere istruttorio della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ..., che si è espresso invece in termini positivi –** e comunque **“un tal parere “fuori termine” va quantomeno bilanciato, con approfondimento istruttorio e decisorio”**.*
- Diversi passaggi del Parere inducono a ritenere che le soprintendenze territoriali abbiano confuso il progetto Parco Eolico Lumella con il progetto di altro operatore: vi sono, infatti, numerosi riferimenti errati a contenuti progettuali e fatti del procedimento amministrativo che nulla hanno a che fare con il progetto di Volta Green Energy s.r.l., come si evidenzierà nel proseguo; questa circostanza di per sé denota il grave difetto istruttorio alla base delle valutazioni della Soprintendenza PNRR.

Tutto ciò premesso e considerato, Volta Green Energy S.r.l., con la presente, fornisce le proprie controdeduzioni al Parere sopra richiamato della Soprintendenza Speciale PNRR.

* * *

(1) Codesta Soprintendenza PNRR rileva, innanzitutto, che nel *buffer* distanziale di 10 km dall'area di progetto vi sono aree e beni tutelati ai sensi dalla parte seconda e della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 e, più specificamente,

- **immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004;**

tali aree, nell'attuale configurazione, sono poste ad una distanza minima dagli aerogeneratori superiore a 0,77 km (BP 136 001) e 8 km (BPI 136 008); per effetto delle modifiche che verranno apportate alla soluzione di connessione, inoltre, tutto il tracciato del cavidotto e la stazione elettrica RTN e la sottostazione non interesseranno più in alcun modo l'area BP 136 001;

- **beni paesaggistici tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), f), g), h) ed m), D. Lgs. n. 42/2004;**

per quanto riguarda, innanzitutto, le opere connesse che interferirebbero, ad avviso della Soprintendenza PNRR, con alcuni corsi d'acqua tutelati ai sensi della cit. lett. c) dell'art. 142 (si tratta di una limitata porzione del cavidotto interrato che collegherà gli aerogeneratori T5 e T6, T3 e T4 ed un'ulteriore porzione del cavidotto interrato che collegherà gli aerogeneratori alla Stazione Elettrica di Terna) va precisato che **dette opere sono interrate**, posizionate lungo strade esistenti e non determinano, quindi, alcuna incompatibilità paesaggistica con i corsi d'acqua richiamati dalla Soprintendenza PNRR tanto che, **ai sensi dell'art. 2 e del punto A.15 dell'allegato A al d.p.r. n. 31/2017, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, D. Lgs. n. 42/2004**, fatte salve le disposizioni di tutela di eventuali beni archeologici;

per quanto riguarda le presunte interferenze segnalate dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata con aree gravate da usi civici e tutelate ai sensi della cit. lett. h), va evidenziato che **nessuna delle particelle citate dalla Soprintendenza e asseritamente appartenenti al demanio dei Comuni di Montescaglioso, Bernalda e Pomarico è interessata da opere di progetto** (che del resto non annovera tra i suoi aerogeneratori le pale 10 e 12) e si ritiene dunque che la soprintendenza territoriale abbia confuso il progetto Parco Eolico Lumella con il progetto di altro operatore; va altresì evidenziato che la nuova soluzione di connessione che verrà adottata non interesserà né il Comune di Bernalda, né tantomeno il Comune di Pomarico le cui aree demaniali di uso civico non potranno, pertanto, dirsi interferite dalla realizzazione del progetto di Volta Green Energy;

per quanto riguarda, infine, gli altri beni paesaggistici tutelati menzionati dalla Soprintendenza PNRR, essi si trovano a distanza minima dagli aerogeneratori superiore a 1,5 km;

- **beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda, D. Lgs. n. 42/2004;**

anche con riferimento ai beni culturali collocati nel buffer di 10 km dall'area di progetto, va considerato che **nessuno di questi interferisce direttamente con gli aerogeneratori o con le opere connesse e che i beni architettonici e archeologici in questione si trovano a distanza minima dagli aerogeneratori superiore a 1,2 km;**

per quanto riguarda, in particolare, la presenza, nel suddetto *buffer* di 10 km, di alcuni siti di interesse archeologico e, in particolare, delle unità topografiche UT 1-5 individuate lungo il percorso del cavidotto in sede di valutazione del rischio archeologico, va evidenziato che non si sono rilevate particolari criticità in quanto il cavidotto è previsto essere localizzato lungo la viabilità esistente, inoltre, la nuova soluzione di connessione che verrà adottata situa il tracciato del cavidotto e la stazione elettrica al di fuori delle predette unità topografiche le quali non verranno in alcun modo più interessate;

peraltro, il Parere osserva che “sebbene l'impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata”. Con ciò, e pur considerato, come detto, che non vi sono interferenze dirette con i beni archeologici, esso si associa acriticamente a quanto osservato dal Servizio II della DG ABAP il quale “ravvisando l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione, ha ritenuto l'intervento (...) eventualmente, assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (...), la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio”;

in altre parole, data la presenza di una non meglio qualificata *“riserva archeologica”* in prossimità dell'area di progetto, **la Soprintendenza avrebbe potuto condizionare la propria valutazione di compatibilità ad una verifica preventiva di interesse archeologico secondo l'art. 1, commi 7 e ss. dell'Allegato 1.8 del D. Lgs. n. 36/2023**, ma vi ha soprasseduto in ragione dei pretesi impatti significativi sul patrimonio culturale e paesaggistico (che, anche ammesso che vi fossero, avrebbero potuto essere mitigati o esclusi con detta verifica);

è chiaro, in conclusione, che, sotto il profilo della salvaguardia dei beni archeologici, i pareri espressi dalla Soprintendenza Speciale PNRR e dalla Soprintendenza territorialmente competente sono pareri del tutto carenti di motivazione e, come noto, la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo parifica ad assenso senza condizioni, non solo la mancata comunicazione del proprio assenso da parte delle Amministrazioni coinvolte, ma anche la

comunicazione di un dissenso non motivato il quale non indichi, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

quanto, infine, alla Rete dei Tratturi, pur inteso che essa *“rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storicotopografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio”*, la scrivente evidenzia che **l'area di progetto non interferisce con alcun Tratturo.**

In conclusione, sotto questo profilo **(1)**, detto che nessuno dei beni culturali e paesaggistici collocati nel buffer di 10 km dall'area di progetto interferisce direttamente con gli aerogeneratori o con le opere connesse (con la sola eccezione dei corpi idrici interessati dal passaggio del cavidotto interrato di cui si è già detto e dell'area di notevole interesse pubblico interessata dalla stazione elettrica RTN 150 kV e dalla sottostazione elettrica utente di cui pure si è detto), ebbene, **la particolare ubicazione del progetto avrebbe dovuto indurre la Soprintendenza PNRR a fornire una motivazione particolarmente rigorosa a supporto del suo dissenso**, motivazione che nella fattispecie non si riscontra (considerato, tra l'altro, che il Parere contiene svariati refusi con tutta probabilità originati da confusione tra il Parco Eolico Lumella ed il progetto di altro operatore).

(2) La Soprintendenza Speciale PNRR rileva, poi, che *“dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto non ricada in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e III del D.lgs. 42/2004”*.

Tuttavia, la circostanza che l'area di progetto ricada al di fuori delle aree cd. idonee di cui all'art. 20, comma 8, D. Lgs. 199/2021 è irrilevante posto che, ai sensi dell'art. 20, comma 7, D. Lgs. 199/2021 **“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”**.

Parimenti irrilevante è la circostanza che l'area di progetto ricada all'interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136, D.Lgs. 42/2004 disciplinata dalla lett. c-quater), del medesimo art. 20, comma 8, cit. dal momento che **tale fascia di rispetto delimita solo, nel suo intorno, il perimetro dell'area cd. idonea in corrispondenza della quale il progetto avrebbe potuto giovare delle semplificazioni e delle accelerazioni procedurali previste dal D. Lgs. 199/2021** e dalla decretazione d'urgenza più recente (semplificazioni che Volta Green Energy s.r.l. non ha richiesto).

(3) La Soprintendenza PNRR afferma che *“ai sensi della L.R. 54/2015, sono state riscontrate interferenze tra l'opera in esame e le aree non idonee individuate da tale legge”* posto che essa stabilirebbe non meglio precisate preclusioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nella fascia di rispetto di 500 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua e nella fascia di rispetto di 3.000 m da beni monumentali.

In proposito si evidenzia, tuttavia, quanto segue:

- lo stesso Allegato A alla Legge Regionale precisa che *“secondo il PIEAR i siti storico-monumentali ed architettonici sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione per una fascia di rispetto di 1000 mt”* e che sempre secondo il PIEAR *“le aree fluviali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione”*;
- **nessuno degli aerogeneratori ricade all'interno della predetta fascia di rispetto di 150 m da corsi d'acqua né all'interno della fascia di rispetto di 1000 m dai beni monumentali**;
- secondo l'Allegato C alla Legge Regionale, le più estese fasce di rispetto, rispettivamente, di 500 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua e di 3.000 m da beni monumentali costituiscono solo aree potenzialmente non idonee: per consolidata giurisprudenza ed espressa indicazione della Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010, **nelle aree ritenute dalle Regioni non idonee non può essere preclusa a priori la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile**: secondo l'Allegato 3 paragrafo 17, delle Linee Guida *“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”*; come accennato, anche il Giudice amministrativo ha, quindi, rilevato in più occasioni come **la perimetrazione delle aree non idonee dia luogo ad una sorta di presunzione** che deve essere superata dalla parte interessata alla realizzazione del progetto ma **che non esonera l'Amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell'impianto e la possibilità di impartire apposite prescrizioni per un corretto inserimento dell'impianto nel territorio** (TAR Toscana, 31/12/2021, n. 1727);
- ebbene, la Soprintendenza Speciale PNRR non ha illustrato le ragioni per cui, nel caso di specie, non sarebbe possibile impartire adeguate prescrizioni ed anche

sotto questo profilo il suo Parere dovrebbe, quindi, ritenersi del tutto carente di motivazione;

- inoltre, come già illustrato nello Studio di Impatto Ambientale, la proposta progettuale formulata da Volta Green Energy rappresenta la migliore delle alternative analizzate perché, tra l'altro, consente di ridurre al minimo l'area complessivamente occupata dagli aerogeneratori ed il loro numero assicurando nondimeno una disposizione regolare degli stessi e, al contempo, di ottenere un'alta producibilità e quindi un importante risparmio di emissione di gas climalteranti; i corpi idrici che determinano la predetta fascia di rispetto di 500 m consistono di Valloni e Fossi di natura effimera e portate largamente dipendenti dalle condizioni meteorologiche, che fungono principalmente, nel quadro complessivo della macro area, da scoli, impluvi ed appunto valloni dei fondi agricoli circostanti; la fascia di sviluppo relativa all'alveo dei corpi descritti risulta localizzata e di dimensioni contenute dell'ordine di 5-10 m per lato, ad esclusione della zona in continuità con i valloni a vegetazione ripariale e boschiva; in sintesi, **le soluzioni progettuali alternative considerate che contemplavano l'ubicazione degli aerogeneratori all'esterno del buffer dei 500 m dei Valloni e Fossi, non sono parse giustificate dalla natura dei corsi d'acqua – fermo restando il parere favorevole dalla Regione Basilicata sotto il profilo idrogeologico –**, e non sarebbero state altrettanto efficienti e ottimali dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Considerazioni analoghe e quelle di cui sopra valgono anche per quanto riguarda il *buffer* di 3000 metri dai beni monumentali così come individuati dalla LR 54/2015;
- infine, la **Corte Costituzionale**, nella **sentenza n. 286 del 03/12/2019**, proprio con riferimento alle previsioni sopra citate, introdotte nella L.R. 54/2015 nel 2018, ha affermato che *“Alle regioni è consentito soltanto di individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, all'esito di un procedimento amministrativo nel cui ambito deve avvenire la valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, come prevede il paragrafo 17.1. delle linee guida (sentenza n. 69 del 2018). Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le aree e i siti non idonei non permette invece che le regioni prescrivano limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (sentenza n. 13 del 2014)”*.

(4) La Soprintendenza Speciale PNRR osserva altresì che *“l'impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER (eolici, fotovoltaici, ecc...)”*

già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto".

Con ciò, il Parere si limita a rilevare che "l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia ... criticità" quali "co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione, effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico" ma **non esplicita sotto quali profili l'analisi degli impatti cumulativi condotta dalla Società nello Studio di Impatto Ambientale e negli altri elaborati allegati all'istanza di VIA debba ritenersi carente o errata.**

Va considerato comunque che, **proprio in ragione delle possibili interferenze rilevate tra il progetto Parco Eolico Lumella ed il progetto Piana dell'Imperatore, con ID 5640, il giudizio di compatibilità ambientale positivo espresso dalla Commissione Tecnica VIA ha escluso l'aerogeneratore T7** e che, ad oggi, nessuno degli altri non meglio identificati impianti FER esistenti o progettati nelle vicinanze del Parco Eolico Lumella, a quanto consta, interferisce con l'area di progetto in esame, né tantomeno interessa le medesime particelle.

Del resto, il paragrafo 5 dell'Allegato IV alla Direttiva 2011/92/UE – così come l'Allegato VII, Parte II, Paragrafo 5, D. Lgs. 152/2006 –, prevede che lo studio di impatto ambientale debba contenere una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro: "[...] e) **al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali [...]**". Le **Linee Guida del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)**, recanti **Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale** fanno parimenti riferimento all'obbligo del proponente di esaminare l'impatto aggiuntivo che il proprio progetto determinerebbe in considerazione degli altri progetti già realizzati o quantomeno autorizzati. La giurisprudenza, dal canto suo, sembra consolidarsi nella stessa direzione indicata dal legislatore e dall'SNPA: "la valutazione di compatibilità di un progetto deve essere effettuata tenendo conto anche degli ulteriori progetti relativi alla medesima area territoriale, anche se solo autorizzati o pianificati e non materialmente eseguiti" (Cons. Stato, 23 luglio 2018, n. 4484; v. anche TAR Campania, 4 agosto 2023, n. 4759 e Cons. Stato 11 settembre 2023, n. 8263, il quale ha respinto l'argomento del ricorrente secondo cui la sentenza appellata "non [avrebbe] adeguatamente valutato la questione degli impatti cumulativi del progetto in esame e, in particolare, dell'impatto che il progetto potrebbe avere sul territorio provinciale alla luce degli "impianti già installati e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione" ed ha osservato: "Il motivo non è fondato. Come rilevato già in precedenza, l'argomentazione della Provincia incorre nell'errore metodologico di considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di realizzazione mentre l'allegato VII al Testo

Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad "ad altri progetti esistenti e/o approvati").

(5) Ancora la Soprintendenza PNRR osserva che *"l'area di impianto rientra per l'83% nell'area IBA 196 "Calanchi della Basilicata", zona molto importante non solo per la configurazione geomorfologica, ma anche per l'avifauna che la interessa"*.

Tale rilievo non corrisponde al vero e con tutta probabilità deriva, di nuovo, dalla confusione del progetto in esame con il progetto di altro operatore: **il Parco Eolico Lumella è destinato ad essere realizzato interamente al di fuori dell'area IBA 196.**

(6) Con riferimento alla (invero ineludibile) percezione visiva del Parco Eolico Lumella, la Soprintendenza PNRR osserva che *"l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi, interagisce negativamente sullo skyline. In particolare, risulterebbe visibile per una ampia porzione dei territori (buffer di 10 km), e ... in tale area, intercetterebbe visivamente numerosissimi beni tutelati dal punto di vista culturale e paesaggistico"*. Sotto il medesimo profilo la Soprintendenza PNRR rileva, poi, che dall'esame dei fotoinserti prodotti da Volta Green Eenergy s.r.l. (Relazione Paesaggistica ed elaborato integrazioni_PEL-T37 A 19 4 Fotoinserti_rev00-signed) emergerebbero alcune criticità: non sarebbero stati *"presi in considerazione tutti i punti percettivi sensibili, dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'area vasta di analisi"*, in alcuni fotogrammi, la scelta del punto di ripresa non sarebbe *"ottimale ed è tale da non consentire una completa percezione degli impianti previsti e/o esistenti ... per la presenza di ostacoli intermedi"*, le immagini fotografiche presenterebbero *"numerose distorsioni, tra cui l'utilizzo della modalità "panoramica", la quale altera visibilmente distanze e proporzioni della realtà riprodotta"*, infine, alcuni fotogrammi non risponderebbero *"ai requisiti richiesti nella nota di questa SS PNRR, prot. n. 21079 del 18/06/2021"*.

In proposito, va subito ricordato che, con la nota prot. n. 32105 del 28/09/2021 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, aveva formulato le richieste di integrazione documentale necessarie per svolgere la sua istruttoria e **la Società aveva prontamente fornito riscontro trasmettendo, in data 04/11/2021, l'elaborato PEL-T37 A 19 4 Fotoinserti_rev00-signed contenente le fotosimulazioni richieste dalla Soprintendenza e, nello specifico, undici fotoinserti presi da beni tutelati ubicati all'interno di aree visibili.** Non avendo ricevuto alcuna ulteriore richiesta di elaborazione, da altri punti, delle fotosimulazioni, la Società ha legittimamente confidato di aver soddisfatto le esigenze istruttorie dell'Amministrazione.

Del resto, **la Società non ha mai ricevuto la nota della Soprintendenza PNRR prot. n. 21079 del 18/06/2021** – la quale si riferisce presumibilmente ad altro progetto in quanto

addirittura antecedente alla data della prima richiesta di integrazioni – e non avrebbe, quindi, nemmeno sotto questo aspetto, potuto fare nulla di più per soddisfare le esigenze di approfondimento dell'Amministrazione.

Per quel che riguarda, più in generale, le preoccupazioni espresse dalla Soprintendenza PNRR in merito al fatto che il parco eolico sarà visibile da molti punti di osservazione, non si può fare a meno di richiamare il D.M. 10/09/2010 laddove afferma che il paesaggio deve armonizzarsi con una nuova concezione di produzione diffusa dell'energia.

Salve le considerazioni effettuate con riferimento alle potenziali interferenze rilevate con l'area di notevole interesse pubblico, rif. BP 136 00, va rilevato che secondo il **Consiglio di Stato**, sentenza del **23/09/2022, n. 8167**, del resto, *“l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale, in relazione ad un vincolo indiretto, non ha il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone. La posizione 'totalizzante' così espressa dall'Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente. L'Amministrazione, in sede di esercizio e di riedizione del potere, deve ricercare non già il totale sacrificio dell'uso produttivo di energia pulita delle aree contigue alle aree vincolate (...), secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale”*.

Distinti saluti

L'Amministratore Unico
Marco Ronchi